



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PPA n. 131/12

di iniziativa del Consigliere D. BEVACQUA, E. ALECCI, A. BILLARI, A. BRUNI, F. IACUCCI, R. MAMMOLITI recante:

"Proposta di legge al Parlamento concernente: "Abrogazione degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della Legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari)"";

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	22/08/2023
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	22/08/2023
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

### Testo del Provvedimento

Proposta di provvedimento amministrativo 131/XII pag. 3  
*Abrogazione degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della Legge 2 agosto 1999, n. 264  
(Norme in materia di accessi ai corsi universitari)*

### Normativa citata

Legge 2 agosto 1999, n. 264 pag. 6  
*"Norme in materia di accessi ai corsi universitari"*

Costituzione della Repubblica italiana (art. 121) pag. 11  
*"TITOLO V: LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI"*

L.r. 19 ottobre 2004, n. 25 (art. 16) - Statuto Regione Calabria pag. 12  
*"Articolo 16 (Attribuzioni del Consiglio regionale)"*

### Documentazione correlata

Camera dei Deputati - PDL n. 612 del 10 maggio 2018 pag. 14  
*PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE  
DEL VENETO "Abrogazione della legge 2 agosto 1999, n. 264, « Norme  
in materia di accesso ai corsi universitari » per eliminare le prove di  
ammissione ai corsi universitari"*



## Consiglio regionale della Calabria

GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO

### Proposta di legge alle Camere

**concernente:**

***“Abrogazione egli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della Legge 2 agosto 1999, n. 264***

***(Norme in materia di accessi ai corsi universitari)”.***

### RELAZIONE

La presente proposta di legge, formulata ai sensi dell'art. 121, comma 2 della Costituzione e dell'art. 16, comma 2, lett. t) dello Statuto della Regione Calabria, risponde all'esigenza di abrogare le disposizioni della legge 2 agosto 1999, n. 264 per gli accessi ai corsi universitari a partire dal primo anno accademico utile, facendo ovviamente salva la posizione degli studenti già ammessi.

La legge 2 agosto 1999, n. 264, disciplina le norme in materia di accessi ai corsi universitari. Secondo l'articolo 1, a livello nazionale sono programmati gli accessi:

- a) ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, nonché ai corsi di diploma universitario;
- b) ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario;
- c) ai corsi di formazione specialistica dei medici;
- d) alle scuole di specializzazione per le professioni legali;
- e) ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle università e nell'ambito della programmazione del sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso.

Secondo l'articolo 2, comma 1, spetta alle università programmare gli accessi:

- a) ai corsi di laurea per i quali l'ordinamento didattico preveda l'utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti studio personalizzati;
- b) ai corsi di diploma universitario, diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), per i quali l'ordinamento didattico prevede l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall'ateneo.

Obiettivo della legge n. 264 era quello di limitare il numero di studenti, riducendo gli oneri per la didattica e, almeno in auspicio, determinando un miglioramento della qualità formativa con una preliminare selezione dei discenti.

Tuttavia, ad oltre vent'anni dall'approvazione della legge in questione le conseguenze, specialmente con riguardo al settore medico e sanitario, sono nefaste.

L'introduzione del numero chiuso ha prodotto, infatti, conseguenze negative per il sistema universitario e per l'intero Paese che già presenta un numero complessivo di laureati inferiore a quello degli altri Paesi europei, con le evidenti ricadute in termini di competitività e capacità di innovazione. Inoltre, l'impiego delle prove di ingresso come strumento di valutazione e selezione ha spinto molti studenti a iscriversi a facoltà diverse rispetto a quelle per cui sono più predisposti e ad andare a studiare all'estero. Al contrario molti professionisti vengono importati dall'estero per colmare le carenze di professionalità tra i giovani italiani. Egualmente la previsione di una selezione su scala nazionale ha comportato un'irrazionale e costosa mobilità forzata degli studenti, con oneri che

ricadono sui relativi nuclei familiari.

Ma la conseguenza più grave e paradossale, che è emersa in tutta la sua attualità durante l'emergenza legata alla pandemia da Covid 19, è l'acclarata carenza di figure professionali in campo medico e nell'area sanitaria in genere, con tutti i disservizi che inevitabilmente ne conseguono, generata dagli effetti di oltre 20 anni di restrizioni di accesso e dall'insufficiente dotazione di risorse per le borse di studio per le specializzazioni dei medici.

L'esiguità degli accessi ai corsi universitari per le professioni sanitarie, unitamente all'elevato numero di pensionamenti di personale medico e infermieristico del settore pubblico, universitario e ambulatoriale, rischiano di mettere in ginocchio l'intero sistema sanitario nazionale e quello regionale calabrese in particolare.

A fronte delle numerose criticità riscontrate, occorre rivedere le condizioni d'accesso alle facoltà a numero chiuso, partendo da quella di medicina, effettuando nel contempo un'adeguata programmazione quantitativa e qualitativa della formazione specialistica. Con la presente proposta di legge si propone al Parlamento l'abrogazione della legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari), per eliminare il numero chiuso e le prove di ammissione ai corsi universitari, al fine di consentire ai giovani di iscriversi liberamente a qualsiasi corso universitario e ai laureati di potersi iscrivere liberamente ai corsi di specializzazione. La presente proposta di legge si compone di un solo articolo abrogativo della legge n. 264 del 1999.

Nel caso di approvazione della presente proposta di legge da parte del Parlamento, le disposizioni della legge 2 agosto 1999 n. 264 sarebbero abrogate con effetti immediati per gli accessi ai corsi universitari a partire dal primo anno accademico utile, facendo ovviamente salva la posizione degli studenti già ammessi.

## RELAZIONE FINANZIARIA

La presente proposta da presentare alle Camere non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica in quanto di carattere ordinamentale.

### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

*(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)*

#### **Titolo: Proposta di legge alle Camere**

***“Abrogazione egli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della Legge 2 agosto 1999, n. 264***

***(Norme in materia di accessi ai corsi universitari)”.***

**Tab. 1 - Oneri finanziari:**

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
<b>1</b>	<b>Norma ordinamentale che non comporta spese</b>	//	//	<b>0</b>

### **Criteri di quantificazione degli oneri finanziari**

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale da sottoporre al Parlamento, che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

**Tab. 2 Copertura finanziaria:**

<b>Programma/Capitolo</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Anno 2025</b>	<b>Totale</b>
//	//	//	//	0
Totale	//	//	//	0

**Proposta di legge alle Camere**

***“Abrogazione egli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della Legge 2 agosto 1999, n. 264***

***(Norme in materia di accessi ai corsi universitari)”.***

**Art. 1**  
***(Abrogazioni)***

1. Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari) e successive modificazioni sono abrogati.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge producono effetti a partire dall'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della stessa.
3. Sono comunque fatte salve le posizioni degli studenti regolarmente iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge secondo le disposizioni previgenti, anche in forza di ordinanze adottate dai competenti organi della giurisdizione amministrativa.

F.to Domenico Bevacqua

F.to Ernesto Francesco Alecci

F.to Antonio Andrea Billari

F.to Amalia Cecilia Bruni

F.to Francesco Antonio Iacucci

F.to Raffale Mammoliti

**LEGGE 2 agosto 1999 , n. 264**

Norme in materia di accessi ai corsi universitari.

Vigente al : 29-8-2023

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Promulga

la seguente legge:

**Art. 1**

1. Sono programmati a livello nazionale gli accessi:

- a) ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura (( **ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie,** )) , nonche' ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell'[articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127](#), e successive modificazioni, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'[articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni, in conformita' alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea che determinano standard formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti;
- b) ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui, rispettivamente, all'[articolo 3, comma 2](#), e all'[articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341](#);
- c) ai corsi di formazione specialistica dei medici, disciplinati ai sensi del [decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257](#);
- d) alle scuole di specializzazione per le professioni legali, disciplinate ai sensi dell'[articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398](#);
- e) ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle universita' e nell'ambito della programmazione del sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla

durata legale del corso.

#### Art. 2.

1. Sono programmati dalle universita' gli accessi:

a) ai corsi di laurea per i quali l'ordinamento didattico preveda l'utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati;

b) ai corsi di diploma universitario, diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), per i quali l'ordinamento didattico prevede l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall'ateneo;

c) ai corsi o alle scuole di specializzazione individuate dai decreti attuativi delle disposizioni, di cui, all'articolo 17 comma 95, della [legge 15 maggio 1997, n. 127](#), e successive modificazioni

2. Sono programmati dall'universita' di Trieste gli accessi al corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche con sede in Gorizia, in ragione dei particolari compiti di collaborazione transfrontaliera e internazionale adempiuti da tale corso.

#### Art. 3.

1. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, nell'emanazione e nelle modificazioni del regolamento di cui all'[articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341](#), come modificato dall'[articolo 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127](#), si conforma alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge e si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione annuale, per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del numero di posti a livello nazionale con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli altri Ministri interessati, sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalita' del sistema sociale e produttivo;

b) ripartizione dei posti di cui alla lettera a) tra le universita', con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, tenendo conto dell'offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo e dell'esigenza di equilibrata attivazione dell'offerta formativa sul territorio;

c) determinazione da parte delle universita' dei posti relativi ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), nonche' di cui all'articolo 2, previa valutazione della propria offerta potenziale;

d) previsione di attivita' di informazione e orientamento degli studenti da parte degli atenei e del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, introduzione graduale dell'obbligo di preiscrizione alle universita', monitoraggio e valutazione da parte del citato Ministero dell'offerta potenziale

degli atenei.

2. La valutazione dell'offerta potenziale, al fine di determinare i posti disponibili di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, e' effettuata sulla base:

a) dei seguenti parametri:

- 1) posti nelle aule;
- 2) attrezzature e laboratori scientifici per la didattica;
- 3) personale docente;
- 4) personale tecnico;
- 5) servizi di assistenza e tutorato;

b) del numero dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le attivita' pratiche, nel caso di corsi di studio per i quali gli ordinamenti didattici prevedono l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, di attivita' tecnico-pratiche e di laboratorio;

c) delle modalita' di partecipazione degli studenti alle attivita' formative obbligatorie, delle possibilita' di organizzare, in piu' turni, le attivita' didattiche nei laboratori e nelle aule attrezzate, nonche' dell'utilizzo di tecnologie e metodologie per la formazione a distanza.

#### Art. 4.

1. L'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 e' disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi, con pubblicazione del relativo bando almeno sessanta giorni prima della loro effettuazione, garantendo altresì la comunicazione dei risultati entro i quindici giorni successivi allo svolgimento delle prove stesse. Per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica determina con proprio decreto modalita' e contenuti delle prove di ammissione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

***((1-bis. La prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera e' predisposta direttamente nella medesima lingua)).***

2. 1 requisiti di ammissione alle tipologie di corsi e titoli universitari, da istituire con le procedure di cui all'[articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127](#), e successive modificazioni, in aggiunta o in sostituzione a quelli previsti dagli [articoli 1, 2, 3, comma 1, e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341](#), sono determinati dai decreti di cui al citato [articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997](#), i quali comunque non possono introdurre fattispecie di corsi ad accesso programmato ulteriori rispetto a quanto previsto dalla presente legge.

#### Art. 5

1. Sono regolarmente iscritti ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui all'[articolo 1, comma 1, lettere a\) e b\), della legge 19 novembre 1990, n. 341](#), gli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi della iscrizione ai predetti corsi. Sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente articolo.

2. Sono altresì regolarmente iscritti ai corsi universitari di cui al comma 1 gli studenti che siano stati comunque ammessi dagli atenei alla frequenza dei corsi dell'anno accademico 1998-1999 entro il 31 marzo 1999.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), acquistano efficacia a decorrere dall'anno accademico 2000-2001. 4. Fino alla data di entrata in vigore di specifiche modificazioni del regolamento adottato con [decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 luglio 1997, n. 245, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997](#), le università determinano i posti per i corsi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e comma 2, conformandosi ai criteri di cui all'articolo 3, comma 2, e disponendo prove d'ammissione ai sensi dell'articolo 4, comma 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. La fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 agosto 1999

CIAMPI

D'ALEMA, Presidente del Consiglio  
dei Ministri

ZECCHINO, Ministro dell'università  
e della ricerca scientifica e  
tecnologica

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

#### Art. 5-bis

1. Le procedure di iscrizione alle università sono effettuate esclusivamente per via telematica. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca cura la costituzione e l'aggiornamento di un portale unico, almeno in italiano e in inglese, tale da consentire il reperimento di ogni dato utile per l'effettuazione della scelta da parte degli studenti.

1-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma 1 e in relazione a quanto previsto dall'[articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183](#), in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le università possono accedere all'anagrafe nazionale

degli studenti di cui all'[articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76](#), e successive modificazioni, per verificare la veridicità dei titoli autocertificati. *((Per i medesimi fini, le università possono altresì accedere in modalità telematica alle banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), per la consultazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e degli altri dati necessari al calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente per l'università (ISEEU) )).*

2. A decorrere dall'anno accademico 2013-2014, la verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami, di profitto e di laurea, sostenuti dagli studenti universitari sono eseguite esclusivamente con modalità informatiche senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le università adeguano conseguentemente i propri regolamenti.



## COSTITUZIONE

### COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Vigente al : 29-8-2023

#### TITOLO V

#### LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

#### Art. 121.

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative (( . . . )) attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

**((Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica)).**

**STATUTO VIGENTE****LEGGE REGIONALE 19 OTTOBRE 2004, N. 25**

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR.: [20 aprile 2005, n. 11](#), [19 gennaio 2010, n. 3](#), [9 novembre 2010, n. 27](#), [6 agosto 2012, n. 34](#), [10 settembre 2014, n. 18](#) e [6 luglio 2015, n. 15](#))

**TITOLO III  
ORGANI DELLA REGIONE****Articolo 14  
(Organi della Regione)**

1. Sono organi della Regione: Il Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale.
2. Sono altresì organi della Regione, per l'esercizio delle funzioni loro attribuite dallo Statuto e dalla legge, il Presidente del Consiglio regionale e l'Ufficio di Presidenza.

**CAPO I  
IL CONSIGLIO REGIONALE****Articolo 15  
(Composizione del Consiglio regionale)**

1. Il Consiglio è composto dal Presidente della Giunta regionale e da trenta consiglieri. *(Comma sostituito dall'art. 1 della [L.R. 10 settembre 2014, n. 18](#))*

**Articolo 16  
(Attribuzioni del Consiglio regionale)**

1. Il Consiglio regionale, nella sua funzione di rappresentanza della società calabrese, esercita la potestà legislativa e le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi; definisce nelle forme e nei modi previsti dalla Costituzione e dallo Statuto, l'indirizzo politico della Regione; svolge funzioni di indirizzo e di controllo sulla Giunta regionale.
2. Il Consiglio inoltre:

- a. nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento, approva le dichiarazioni programmatiche per la legislatura rese dal Presidente eletto ed i relativi aggiornamenti;
  - b. approva il documento di programmazione economico-finanziaria presentato dalla Giunta;
  - c. approva il bilancio di previsione annuale ed il bilancio pluriennale della Regione, le loro variazioni e il rendiconto generale presentati dalla Giunta;
  - d. autorizza l'esercizio provvisorio;
  - e. delibera con legge i criteri ed i limiti per la fissazione dei tributi e delle imposte regionali e di ogni altra prestazione personale e patrimoniale;
  - f. approva le leggi di attuazione delle direttive comunitarie;
  - g. approva, su proposta della Giunta, gli indirizzi generali dell'assetto e utilizzazione del territorio;
  - h. delibera le nomine che sono attribuite espressamente alla sua competenza dalle leggi ed esprime il proprio parere sulle nomine di competenza della Giunta, nei casi e nelle forme previste dalla legge regionale;
  - i. valuta la rispondenza dei risultati agli obiettivi, accertando la conformità al programma, ai piani regionali ed ai principi di buon andamento dell'attività amministrativa svolta dagli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti;
  - l. delibera con legge l'istituzione di enti ed aziende regionali, la loro fusione o soppressione;
  - m. delibera sulla partecipazione a consorzi e società finanziarie;
  - n. fornisce indirizzi alla Giunta e agli Assessori in ordine al coordinamento interregionale nell'esercizio delle funzioni relative alle materie attribuite alla potestà legislativa della Regione;
  - o. ratifica le intese della Regione con le altre Regioni, nonché gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati;
  - p. approva i regolamenti nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato nel caso di delega della potestà regolamentare alla Regione;
  - q. elegge i delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza;
  - r. delibera sulle richieste di referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione;
  - s. formula i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;
  - t. può presentare proposte di legge alle Camere.
3. Le funzioni legislative non sono delegabili.

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 612

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

**CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

Abrogazione della legge 2 agosto 1999, n. 264, « Norme in materia di accesso ai corsi universitari » per eliminare le prove di ammissione ai corsi universitari

*Presentata il 10 maggio 2018*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 2 agosto 1999, n. 264, disciplina le norme in materia di accessi ai corsi universitari. Secondo l'articolo 1, a livello nazionale sono programmati: *a)* gli accessi ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, nonché ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in conformità alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea che determinano *standard* formativi tali da ri-

chiedere il possesso di specifici requisiti; *b)* ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui, rispettivamente, all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341; *c)* ai corsi di formazione specialistica dei medici, disciplinati ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; *d)* alle scuole di specializzazione per le professioni legali, disciplinate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398; *e)* ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle università e nell'ambito della programmazione del sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso.

Secondo l'articolo 2, comma 1, spetta alle università programmare gli accessi: *a)*

ai corsi di laurea per i quali l'ordinamento didattico preveda l'utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di post-studio personalizzati; *b*) ai corsi di diploma universitario, diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), per i quali l'ordinamento didattico prevede l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall'ateneo; *c*) ai corsi o alle scuole di specializzazione individuate dai decreti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.

Lo stesso articolo 2, al comma 2, recita che sono programmati dall'università di Trieste gli accessi al corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche con sede in Gorizia, in ragione dei particolari compiti di collaborazione transfrontaliera e internazionale adempiuti da tale corso.

Ma qual è la situazione a quasi diciott'anni dall'approvazione della legge?

Non passa giorno che non si levi una voce polemicamente contraria all'impiego delle prove d'ingresso come strumento di valutazione e selezione per gli studenti che intendono iscriversi a un corso di laurea ad accesso programmato.

Molti giovani sono obbligati, infatti, a iscriversi ad altre facoltà rispetto a quelle per cui hanno predisposizione, o andare a studiare all'estero, mentre molti professionisti, ad esempio medici, vengono importati dall'estero per colmare le carenze di professionisti italiani.

Il numero chiuso e la prova d'ingresso penalizzano, quindi, in modo eccessivo l'immatricolazione degli studenti e ne causano l'esiguità e così la Germania, la Gran Bretagna, la Francia, la Svezia, la Danimarca, la Spagna, l'Australia e perfino la Bulgaria diventano le destinazioni preferite da un numero crescente di giovani studenti che vanno all'estero per formarsi, laurearsi o specializzarsi e spesso poi vi restano a lavorare. Tanti laureati, inoltre, abbandonano l'Italia, che non garantisce loro la possibilità di frequentare una scuola di specializzazione: un Paese che rischia di

importare sempre più professionisti dall'estero per soddisfare, soprattutto nell'ambito medico, il fabbisogno sanitario nazionale.

L'ANAAO Assomed (Associazione medici dirigenti) ha realizzato un'indagine in cui prevede che, nei prossimi dieci anni, ci saranno circa 58.000 pensionamenti tra medici dipendenti del settore pubblico, universitari e ambulatoriali, mentre i contratti di formazione specialistica previsti saranno solo 42.000. Come risultato, nel prossimo decennio mancheranno all'appello nel Servizio sanitario nazionale circa 15.000 specialisti.

L'allarme è lanciato anche dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, che chiede di riprogrammare il sistema «alla luce della nuova gobba pensionistica».

L'Italia ha iniziato, così, a fare affidamento sui medici stranieri per rispondere ai bisogni della sua popolazione: dottori già specializzati all'estero che trovano possibilità di lavoro in Italia.

Secondo un'analisi realizzata dal Servizio studi previdenziali e documentazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (EN-PAM), sono 15.000 i camici bianchi nati all'estero e iscritti all'Albo italiano. Un valore modesto rispetto alla totalità dei medici che operano nel nostro Paese: circa 250.000 (4,1 dottori per mille abitanti). Tuttavia, in dieci anni si è registrato un tasso di crescita positivo pari al 30 per cento: se nel 2001 gli specialisti stranieri in Italia erano 10.900, nel 2011 sono diventati 14.737 e nel 2016 il numero è salito a 17.800. Una forza internazionale destinata a crescere, che funge da supporto a un sistema sanitario carente. Sono soprattutto tedeschi, ma anche svizzeri, greci, iraniani, francesi, venezuelani, romeni, statunitensi, sauditi e albanesi. Un numero destinato a lievitare, avverte il dottor Foad Aodi, presidente dell'AMSI (Associazione medici di origine straniera in Italia), se non saranno riviste le condizioni d'accesso alla facoltà di medicina e non sarà effettuata un'adeguata programmazione quantitativa e qualitativa della formazione specialistica.

Le numerose criticità riscontrate rendono necessaria, quindi, una revisione della normativa in materia di accessi ai corsi universitari e con il presente progetto di legge si propone al Parlamento l'abrogazione della legge 2 agosto 1999, n. 264, « Norme in materia di accessi ai corsi universitari », per eliminare il numero chiuso

e le prove di ammissione ai corsi universitari, al fine di consentire ai giovani di iscriversi liberamente a qualsiasi corso universitario e ai laureati di potersi iscrivere liberamente ai corsi di specializzazione.

Il presente progetto di legge si compone di un solo articolo abrogativo della legge n. 264 del 1999.

## RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).*

La proposta di legge propone l'abrogazione della legge 2 agosto 1999, n. 264 « Norme in materia di accessi ai corsi universitari » per eliminare il numero chiuso e le prove di ammissione ai corsi universitari, al fine di consentire ai giovani di iscriversi liberamente a qualsiasi corso universitario e ai laureati di potersi iscrivere liberamente ai corsi di specializzazione.

Nel caso di approvazione della presente proposta di legge da parte del Parlamento, la legge 2 agosto 1999, n. 264, sarebbe integralmente abrogata con effetti immediati per gli accessi ai corsi universitari dell'anno accademico 2018/2019: presumibilmente gli accessi ai corsi universitari e ai corsi di specializzazione, stante il superamento dell'attuale previsione di numero chiuso, si redistribuiranno fra i diversi indirizzi di studio e di specializzazione.

Si ritiene che le novellazioni apportate alla normativa vigente dalla proposta di legge in oggetto, per le motivazioni illustrate in sede di relazione, limitandosi a incidere sull'ambito soggettivo dei potenziali destinatari del Fondo, non comportino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio di previsione statale per l'anno finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019 (legge n. 232 del 2016) e si risolvano nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**PROPOSTA DI LEGGE  
D'INIZIATIVA REGIONALE**

—

**ART. 1.**

1. La legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari, è abrogata con decorrenza di effetti per gli accessi ai corsi universitari dall'anno accademico 2018/2019.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



\*18PDL0011500\*